COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463
UFFICIO TRIBUTI

T A S I 2 0 1 4
(T r i b u t o s u i s e r v i z i i n d i v i s i b i l i)

PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, all'interno dell'Imposta Unica Comunale (IUC) la componente servizi indivisibili, denominata TASI.

Il versamento della TASI è effettuato in **autoliquidazione mediante modello F24**, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni in merito all'F24.

CARATTERISTICHE TASI APPLICATA DAL COMUNE DI PORCARI NELL'ANNO 2014:
L'aspetto fondamentale della TASI applicata a Porcari secondo la deliberazione del C.C. n. 35 del 27/06/2014, è costituito dalla soggezione al tributo delle sole abitazioni principali e di quelle assimilate a queste ultime. Sono escluse dalla TASI le altre tipologie di immobili (fabbricati che non sono abitazioni principali, aree fabbricabili, terreni).

SPECIFICAZIONE

1) CHI DEVE PAGARE LA TASI
- il proprietario dell'abitazione principale, di quella assimilata ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- In caso di separazione o di divorzio e comunque in caso di cessazione degli effetti legali del matrimonio, la TASI è dovuta dall'assegnatario dell'immobile in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
- Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell'art. 540 del c.c..

2) QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI
- Le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, di cui al punto 5)

3) ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai fini TASI vale la stessa definizione valida per l'IMU: quindi per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

4) PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono pertinenze dell'abitazione principale solo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali,** anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5) ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Regolamento TASI del Comune di Porcari richiama le definizioni di immobili valide per l'IMU; quindi ai fini TASI sono considerate abitazioni principali le seguenti altre ipotesi:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Inoltre, il Regolamento IMU (art. 2) del Comune di Porcari equipara all'abitazione principale anche la seguente casistica:

f) l'unità immobiliare, con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo immobile) e relative pertinenze.

6) DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età "fiscalmente a carico". Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell'anno redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2.840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto nella prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre.
Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all'anno 2013, sia stato inferiore ad euro 60.000,00.
In caso di più contribuenti dimoranti, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.

7) AGEVOLAZIONI SOCIALI

Non pagano la TASI le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da soggetti nel cui nucleo familiare risulta esservi un soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, con reddito familiare non superiore ad euro 60.000,00.
L' esenzione si applica anche alle relative pertinenze, intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Per poter beneficiare della suddetta esenzione è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro la scadenza della seconda rata, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi, attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.

8) BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

- **FABBRICATI** – il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto, aumentata del 5%, e moltiplicata per:

IMMOBILI	MOLTIPLICATORE
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A. con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160

9) ALIQUOTE

0,0 %	a) Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (aree fabbricabili e fabbricati), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D b) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti nel cui nucleo familiare risulta esservi un soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, con reddito familiare non superiore ad euro 60.000,00;
0,1 %	Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo **fino ad euro 300,00 compresi**;
0,15 %	Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad **euro 300,00 e fino all' importo di euro 400,00 compresi;**

COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463
UFFICIO TRIBUTI

0,22 %	per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro **400,00 e fino all' importo di euro 500,00 compresi**
0,25 %	1) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, aventi una rendita catastale di **importo superiore ad euro 500,00**; 2) Per l' unità immobiliare, con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti, in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo immobile che gode dell' assimilazione all' abitazione principale e delle relative pertinenze)

10) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI RENDITA.

Ai fini della individuazione dello scaglione di rendita di appartenenza di cui al punto 9 si deve avere riguardo all'importo della rendita dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, senza considerare le eventuali pertinenze, secondo le risultanze delle visure catastali, al netto dell'aumento del 5% previsto per la determinazione dell'imponibile ai fini IMU e TASI. In caso di variazione della rendita in corso d'anno, tale da incidere sugli scaglioni previsti, la nuova rendita si applica a decorrere dal mese in cui essa è inserita agli atti catastali, per il periodo di almeno quindici giorni; se la nuova rendita è iscritta per meno di quindici giorni, essa ha effetto dal mese successivo. I suddetti scaglioni di rendita catastale non sono da intendere in nessun caso come franchigia o come forma di tassazione progressiva: l'unità immobiliare è quindi tassata interamente con il criterio dello scaglione di appartenenza.

11) COME SI CALCOLA LA TASI

Il procedimento di calcolo della TASI è lo stesso dell'IMU e si basa sui seguenti passaggi:

1. Individuazione della rendita catastale dell'immobile

Il primo passo per calcolare la TASI 2014 è quello di recuperare la rendita catastale dell'immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova consultando il servizio di visure catastali dell'Agenzia delle entrate che è diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. La rendita si trova anche sull'atto di proprietà dell'immobile, ma in questo caso si deve verificare comunque che essa sia aggiornata, soprattutto se la data dell'atto non è recente.

2. Rivalutazione della rendita catastale

Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 105 e dividendo il risultato per 100.

3. Calcolo della base imponibile

La base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l'importo da versare per la TASI 2014, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente, che per le abitazioni civili è 160.

4. Calcolo della TASI 2014

Questo passaggio, per le abitazioni principali, si differenzia a seconda della rendita catastale del fabbricato, in base ai seguenti criteri:

_ rendita fino a euro 300 = aliquota del 0,1 %
_ rendita da 300,01 a 400 euro = aliquota del 0,15 %
_ rendita da 400,01 a 500 euro = aliquota del 0,22 %
_ rendita superiore a 500 euro = aliquota del 0,25 %
_ Per l' unità immobiliare, con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti, in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo immobile che gode dell' assimilazione all' abitazione principale e delle relative pertinenze) = aliquota 0,25 %

Calcolo delle pertinenze = Il calcolo della TASI per le pertinenze dell'abitazione principale va fatto in base all'aliquota di quest'ultima e non con l'aliquota corrispondente alla rendita della pertinenza.

Calcolo della detrazione = Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età "fiscalmente a carico". Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell'anno redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2.840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto nella prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre. Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all'anno 2013, sia stato inferiore ad euro 60.000,00. In caso di più contribuenti dimoranti, la detrazione deve

essere suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.

12) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE:

Per la TASI valgono le stesse riduzioni del 50 per cento della base imponibile previste per l'IMU nei seguenti casi:

1. fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2014;

13) SCADENZA PAGAMENTO

a) Prima rata – entro il 16 ottobre 2014, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune.
b) Seconda rata – entro il 16 dicembre 2014

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

14) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della TASI può essere effettuato mediante modello F24 oppure bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni in merito all'F24.

15) COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

- Codice ente/codice comune: G882
- Barrare la casella "Acconto" o "Saldo"
- Numero immobili: indicare il numero
- Codice tributo: vedere la tabella sottostante

CODICE	CAUSALE
3958	Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
3961	Tasi, altri fabbricati

16) IMPORTO MINIMO DA VERSARE

Si è tenuti al pagamento della TASI solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.

17) DICHIARAZIONE

In merito agli obblighi dichiarativi TASI è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: quindi vale lo stesso termine fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il modello di dichiarazione da utilizzare è messo a disposizione da parte dell'Ufficio Tributi ovvero reperibile sul sito internet del Comune.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI ed IMU in quanto compatibili.
Per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto il 1/1/2014 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30/06/2015.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Atti relativi all'istituzione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2014 relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili "TASI"
- delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2014 relativa all'approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili "TASI" per l' anno 2014,.